



ORGANISMO CONFIDI MINORI

Circolare n. 1 / 2023

PROCEDURA DI ANNOTAZIONE

**NELL'ELENCO DI CUI ALL'ART. 112, COMMA 1 DEL TESTO UNICO BANCARIO,
DELL'AUTORIZZAZIONE DEI CONFIDI ISCRITTI AD EFFETTUARE LE
OPERAZIONI DI EROGAZIONE DEL CREDITO
AI SENSI DELL'ART. 10-BIS DEL DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2022 N. 4
(Fondi MIMIT – Legge di Stabilità 2014)**

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente disciplina si definiscono:
 - a) “Testo Unico Bancario” ovvero “TUB”, il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";
 - b) “Decreto MIMIT”, decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 9 dicembre 2022, emanato in attuazione dell’articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022 (convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25), concernente le condizioni e criteri per la concessione da parte dei Confidi di finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
 - c) “Legge Confidi”, l’art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni;
 - d) “Regolamento OCM”, si intende il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2015, n. 228 recante il “il Regolamento sulla disciplina della struttura, dei poteri e delle modalità di funzionamento dell’organismo previsto dall’articolo 112-bis del Testo Unico Bancario”;
 - e) “Regolamento sui Requisiti degli Esponenti”, decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, avente ad oggetto il “Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti”;
 - f) “Confidi Minori”: i Confidi iscritti nell’elenco di cui all’art. 112, comma 1, del TUB, tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 112-bis del medesimo TUB;
 - g) “Elenco”: l’elenco di cui all’art. 112 comma 1 del Testo Unico Bancario;
 - h) “Organismo”, l’Organismo di cui all’art. 112-bis, comma 1, del TUB incaricato della tenuta dell’Elenco;

- i) “Consiglio di Gestione”: l’Organo di Gestione dell’Organismo;
- j) “Domanda”: domanda di autorizzazione dei Confidi Minori iscritti nell’Elenco di cui all’art. 112, comma 1, del Testo Unico Bancario ad effettuare le operazioni di erogazione del credito ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022 (convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25). Il modulo di Domanda ed i relativi allegati sono reperibili all’indirizzo web www.organismocm.it;
- k) “Erogazioni”, le operazioni di erogazione del credito, ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022 (convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25), fino a un importo massimo di 100.000,00 euro a favore di micro, piccole e medie imprese effettuate a valere sulle risorse proprie del a valere sulle risorse erogate in attuazione dell’articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013 e sulle risorse proprie dei Confidi Minori;
- l) “Adeguatezza Patrimoniale”: l’indicatore ottenuto dalla somma tra il patrimonio netto, i fondi finalizzati all’attività di garanzia e i fondi finalizzati all’attività di finanziamento, rapportata alla somma tra l’ammontare delle garanzie in essere, al netto di riassicurazioni e accantonamenti, e il credito erogato con risorse proprie, al netto delle garanzie a prima richiesta e degli accantonamenti;
- m) “PMI”: le imprese che, alla data di concessione del finanziamento agevolato da parte dei Confidi Minori: i) risultino iscritte al Registro delle imprese; ii) risultino classificate di micro, piccola e media dimensione secondo quanto previsto nell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e tenuto conto delle indicazioni operative riportate nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”; iii) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in stato di scioglimento o liquidazione.
- n) “Tasso di base”: il tasso di base aggiornato periodicamente dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en;
- o) “Registri Aiuti”: il Registro Nazionale Aiuti e i Registri SIAN e SIPA;
- p) “Registri SIAN e SIPA”: le sezioni applicative del Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell’articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (SIAN) e del Sistema italiano della pesca e

dell'acquacoltura, realizzato nell'ambito del SIAN (SIPA), dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

- q) "Registro Nazionale Aiuti": la banca dati istituita presso il Ministero, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato.
- r) "Ufficio Elenco", l'unità organizzativa dell'Organismo deputata alla gestione dell'Elenco.

ARTICOLO 2 – RISERVA DI ATTIVITA' E DISCIPLINA DELLE EROGAZIONI DA PARTE DEI CONFIDI MINORI

1. I Confidi Minori a ciò espressamente autorizzati dall'Organismo possono concedere Erogazioni alle PMI, a valere sulle risorse erogate in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013, aventi le seguenti caratteristiche:

- a) l'importo massimo per singola operazione di erogazione non è superiore a € 100.000,00;
- b) la quota parte del finanziamento agevolato concesso a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013 non è superiore all'80% dell'importo erogato;
- c) il tasso di interesse applicato al finanziamento erogato con l'utilizzo a tal fine delle risorse della legge n. 147/2013 è pari a zero;
- d) l'importo erogabile con l'utilizzo a tal fine delle summenzionate risorse pubbliche a ogni singola PMI beneficiaria dell'erogazione, non potrà eccedere il 5% dell'ammontare delle risorse assegnate ai Confidi Minori in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 147 del 2013;
- e) non possono, in ogni caso, essere concesse a fronte di operazioni di consolidamento di passività finanziarie a breve termine o di rinegoziazione di passività finanziarie a medio-lungo termine.

2. La restante quota di cui al comma 1), lettera b), il cui importo non può essere inferiore al 20% del totale del finanziamento, deve essere concessa a valere su risorse proprie dei Confidi Minori, in relazione alle quali non è possibile avvalersi di strumenti di mitigazione del rischio a valere su risorse pubbliche.

3. I Confidi Minori possono applicare, per la sola quota erogata ai sensi del comma 2, un

tasso di interesse per la remunerazione del rischio e, sull'intero importo del finanziamento, una commissione a copertura dei costi amministrativi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria, nel limite massimo dello 0,5% dell'importo del finanziamento.

4. Il tasso di riferimento applicato alla quota parte del finanziamento di cui al comma 2, è determinato applicando al tasso di base una maggiorazione in termini di punti base, a seconda del rating delle PMI beneficiarie, conformemente a quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
5. Ai fini dell'adozione della delibera di concessione del finanziamento, i Confidi Minori sono tenuti alla registrazione degli aiuti individuali nei Registri Aiuti. L'erogazione del finanziamento è condizionata alla verifica della regolarità contributiva della PMI beneficiaria, attraverso l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
6. È fatto obbligo ai Confidi Minori di procedere all'esame delle richieste di finanziamento da parte delle PMI rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
7. I Confidi Minori sono tenuti, inoltre, ad osservare le disposizioni in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ad adempiere agli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e ad assicurare il rispetto dei criteri e dei principi generali dell'attività amministrativa, così come previsti dall'articolo 1 della legge 7 agosto del 1990, n. 241.
8. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto MIMIT - al quale si rinvia - i Confidi Minori, sono tenuti ad attivare le procedure di recupero crediti nei confronti delle PMI beneficiarie che si sono rese inadempienti in relazione agli obblighi di restituzione dell'importo erogato.

ARTICOLO 3 – REQUISITI PRESCRITTI DAL DECRETO MIMIT PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL'ORGANISMO

1. I Confidi Minori che intendano essere autorizzati alla concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 2, presentano apposita Domanda all'Organismo ai sensi del successivo articolo 5, comma 1.

2. L'Organismo rilascia l'autorizzazione qualora gli elementi forniti nella domanda consentano di verificare la sussistenza dei requisiti economico-patrimoniali, organizzativi e di governance. In particolare, l'Organismo verifica, sulla base delle informazioni indicate nella Domanda, che:
 - a) il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non sia inferiore ad euro 3.000.000;
 - b) l'indicatore di Adeguatezza Patrimoniale¹, calcolato sulla base dei dati dell'ultimo bilancio approvato, non sia inferiore al 15%;
 - c) sia stato adottato e pubblicato sul sito web dei Confidi Minori il regolamento in materia di credito, disciplinante i processi di concessione, gestione e monitoraggio del credito, con evidenza delle specifiche competenze e responsabilità, nel rispetto dei requisiti minimi previsti dallo schema reso disponibile sul sito istituzionale dell'Organismo;
 - d) fermo restando, il possesso, in capo agli esponenti dei Confidi Minori, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 3 del Regolamento sui Requisiti degli Esponenti, siano stati valutati sugli esponenti aziendali dei Confidi Minori anche i criteri di correttezza di cui all'art. 4 del Regolamento sui Requisiti degli Esponenti nonché, limitatamente ad almeno il 25 per cento degli esponenti, dei criteri di competenza di cui all'art 10 del medesimo Regolamento sui Requisiti degli Esponenti;
3. I Confidi Minori sono, inoltre, tenuti al rispetto degli ulteriori adempimenti previsti dall'articolo 6, comma 3, del Decreto MIMIT.

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E AUTORIZZAZIONE

1. I Confidi Minori che intendano presentare la Domanda invia alla PEC² dell'Organismo quanto segue:
 - a) **Domanda di autorizzazione alla concessione delle Erogazioni** debitamente compilata in ogni sua parte e predisposta sulla base del modello sub Allegato n. 1; il Responsabile Legale dei Confidi Minori istante attesta la veridicità e completezza delle informazioni

¹ Si noti che il metodo indicato dal Decreto MIMIT per calcolare il requisito di adeguatezza patrimoniale dei Confidi Minori si discosta, seppur parzialmente, dall'analogo metodo di calcolo previsto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 agosto 2021.

² L'indirizzo PEC del Confido Minore deve essere quello risultante nel Registro delle Imprese e la domanda deve essere a firma del legale rappresentante del Confido o di un suo procuratore speciale, pena l'inammissibilità dell'istanza inviata all'Organismo;

contenute nella Domanda³;

- b) **estratto dei verbali del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale⁴ relativi alla verifica dei requisiti di onorabilità e correttezza nonché – limitatamente ad almeno il 25% degli esponenti - dei criteri di competenza** dei propri esponenti⁵ ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 e degli artt. 4 e 10 del Regolamento sui Requisiti degli Esponenti. Per la verifica di tali requisiti, ciascun esponente dovrà presentare all'organo competente una dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di onorabilità e di correttezza secondo il modello allegato alla presente procedura (sub Allegato n. 2), e – con riferimento agli esponenti tenuti alla verifica dei criteri di competenza – il proprio *curriculum vitae*. Gli organi competenti verificheranno in apposite riunioni la sussistenza dei requisiti richiesti agli esponenti sulla base della documentazione fornita dall'esponente⁶. Con riferimento alla correttezza, il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nell'art. 4 del Regolamento sui Requisiti degli Esponenti non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente ma richiede una valutazione da parte dell'organo competente⁷. La valutazione è condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione dei Confidi Minori, della fiducia del pubblico, nonché sulla base di uno o più dei criteri indicati nell'art. 5, comma 2, del Regolamento sui Requisiti degli Esponenti;
- c) **regolamento in materia di credito** nelle forme di cui all'allegato 3, comprensivo degli estremi di adozione e pubblicazione del regolamento medesimo sul proprio sito web;
- d) **copia dell'avvenuto versamento del contributo** per la presentazione della Domanda;
2. **Con riferimento alle informazioni patrimoniali e di bilancio** si precisa che le stesse dovranno essere trasmesse all'Organismo secondo le modalità da quest'ultimo determinate ai sensi del paragrafo 5.3. della Circolare OCM n. 1 del 14 luglio 2021. Al fine di consentire la comparabilità e la verifica dei dati dichiarati, le informazioni di carattere economico, patrimoniale e finanziaria, attinenti ai bilanci, devono essere fornite in conformità alle disposizioni "Il bilancio degli intermediari non IFRS" adottate dalla Banca

3 Qualora la verifica di sussistenza dei requisiti abbia per oggetto informazioni che i Confidi Minori hanno l'obbligo di iscrivere nel Registro delle Imprese ed emerga un disallineamento tra le informazioni della visura camerale ordinaria e quelle immesse nella istanza di iscrizione, i Confidi Minori sono tenuti ad accludere alla Domanda una nota esplicativa, che dia giustificazione del suddetto disallineamento, corredata dalle opportune comunicazioni di aggiornamento inviate al Registro delle Imprese;

4 Qualora non sia istituito un Collegio sindacale i requisiti del sindaco sono valutati dal Consiglio di Amministrazione.

5 Per esponenti si intendono, ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. e) – che a sua volta richiama la lettera h) – del Regolamento sui Requisiti degli Esponenti coloro che hanno incarichi presso il consiglio di amministrazione, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione, il collegio sindacale, nonché il direttore generale comunque denominato dei Confidi Minori.

6 La delibera circa la sussistenza o meno dei requisiti dovrà essere assunta e formalizzata con l'astensione di volta in volta dell'esponente verificato.

7 Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. o) del Regolamento sui Requisiti degli Esponenti l'organo competente è l'organo del quale l'esponente è componente; per i responsabili delle principali funzioni aziendali e per il direttore generale, l'organo che conferisce il rispettivo incarico o ufficio.

d'Italia il 2 agosto 2016. Il Confidi Minore che non adotta tale schema di bilancio è tenuto a procedere alle necessarie riclassificazioni dei dati richiesti.

3. I Confidi Minori autorizzati sono, inoltre, tenuti a:

- adottare un **modello di contrattualistica con il cliente e di informativa precontrattuale predisposta ai sensi della disciplina di trasparenza di cui all'art. 127, comma 2, del TUB e alle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 3, del Decreto MIMIT**, avendo cura che dall'informativa precontrattuale risulti *inter alia* che: i) tra le condizioni economiche del finanziamento sia indicata la quota massima di risorse pubbliche utilizzabili rispetto al totale dell'importo finanziato e che il costo del finanziamento, in ragione di tali risorse, sia inferiore a quello che sarebbe stato applicato a condizioni di mercato; ii) il finanziamento è erogato in base ad una specifica autorizzazione annotata nell'Elenco di cui saranno riportati gli estremi anche nel sito internet dei Confidi Minori; iii) su richiesta del cliente sarà fornita, in forma scritta o mediante altro supporto durevole, una comunicazione riepilogativa del rapporto;
- **depositare il bilancio** in formato Xbrl presso il Registro delle imprese.
- **indicare nella nota integrativa**, le operazioni di Erogazione effettuate e i relativi impatti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, lett. a), del Decreto MIMIT.

ARTICOLO 5 – FASE ISTRUTTORIA E ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

1. L'Organismo verifica la completezza della Domanda e avvia il procedimento a far data dalla ricezione della Domanda completa ai sensi del precedente articolo 4, dandone notizia al Confidi Minori con una comunicazione via PEC contenente l'indicazione del soggetto responsabile del procedimento nonché del termine di conclusione del procedimento. Nel caso in cui la domanda non sia completa, l'Organismo può chiedere entro il termine di trenta giorni un'integrazione della documentazione prima dell'avvio del procedimento amministrativo.
2. L'Organismo verifica la sussistenza delle condizioni e dei requisiti per l'annotazione nell'Elenco e, entro novanta giorni dalla data di ricezione della Domanda o dei documenti richiesti ad integrazione della stessa, provvede al rilascio dell'autorizzazione all'Erogazione e alla relativa annotazione nell'Elenco ovvero la nega con provvedimento motivato.

3. Il termine di cui al comma 2 può essere sospeso, per un periodo non superiore a trenta giorni, nel caso in cui l'Organismo richieda ai Confidi Minori, a mezzo PEC, chiarimenti o ulteriore documentazione.
4. L'unità organizzativa responsabile del procedimento di autorizzazione e della successiva annotazione è individuata nell'Ufficio Elenco, contattabile all'indirizzo pec ufficioelenco.ocm@pec.it.
5. Per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria, l'Organismo può richiedere ai Confidi Minori il rilascio di dichiarazioni, la rettifica delle dichiarazioni rese o delle istanze presentate in modo erroneo o incompleto e/o l'esibizione di documenti.
6. Prima della formale adozione di ogni provvedimento di diniego dell'autorizzazione all'Erogazione e della relativa annotazione nell'Elenco, l'Organismo comunica tempestivamente, tramite PEC, agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare, a mezzo PEC, le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe il termine per la conclusione del procedimento, il quale inizia nuovamente a decorrere trascorsi dieci giorni dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data specifica giustificazione nella motivazione del provvedimento finale. Al termine dell'istruttoria, in caso di accoglimento della domanda, l'Organismo provvede ad annotare il provvedimento nel proprio Elenco e a comunicarlo alle autorità competenti.
7. Nei confronti dei Confidi Minori che risultino già autorizzati dall'Organismo ad effettuare operazioni di erogazione del credito ai sensi dell'articolo 1, comma 256, lettera c), della legge 30 dicembre 2020 n. 178, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 agosto 2021, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per la concessione delle Erogazioni e la relativa annotazione nell'Elenco, è richiesto unicamente l'invio all'Organismo della richiesta autorizzazione alla concessione delle Erogazione e relativa annotazione (Allegato 5), in relazione alla quale l'Organismo procede senza ulteriori verifiche.

**ARTICOLO 6 - AVVIO DELL'ATTIVITÀ DI EROGAZIONE DA PARTE DEI CONFIDI
MINORI E VERIFICA ANNUALE DA PARTE DELL'ORGANISMO**

1. L'autorizzazione dei Confidi Minori alle Erogazioni decorre dalla data di annotazione del provvedimento con il quale l'Organismo accoglie la Domanda. I Confidi Minori potranno

quindi avviare l'attività di Erogazione dopo che: (i) l'autorizzazione rilasciata dall'Organismo è stata annotata sull'Elenco; (ii) il regolamento in materia di credito di cui all'art. 6, comma 1, lett. c del Decreto MIMIT è stato pubblicato sul proprio sito web nelle forme di cui all'Allegato 3 della presente procedura.

2. Successivamente alla prima annotazione nell'Elenco, l'Organismo procede, con cadenza annuale, alla verifica del mantenimento da parte del Confidi Minore dei requisiti previsti dall'articolo 6 del Decreto MIMIT al fine del mantenimento nell'Elenco dell'annotazione dell'autorizzazione alle Erogazioni.
3. Per consentire le verifiche di cui al comma 2, i Confidi Minori presentano entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio la domanda di rinnovo dell'annotazione per l'anno successivo a quello in corso compilando in ogni sua parte il modello di cui all'Allegato 4. L'annotazione del rinnovo per l'anno successivo a quello di presentazione della domanda avviene da parte dell'OCM al sussistere dei presupposti e delle condizioni previste dal Decreto MIMIT entro il 31 dicembre di ogni anno. In assenza dei requisiti e delle condizioni sancite dal Decreto MIMIT, l'Organismo comunica al Confidi i motivi che ostano al rinnovo dell'annotazione.
4. Nelle more del procedimento di rinnovo – fatte salve la comunicazione di mancato rinnovo di cui al comma precedente o l'adozione di un provvedimento di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 8 del Decreto MIMIT – i Confidi Minori potranno continuare ad effettuare le Erogazioni solo qualora abbiano rispettato il termine di cui al comma 3. In caso di mancato rinnovo, sono fatte salve le operazioni effettuate fino alla data di comunicazione del provvedimento di diniego.
5. In assenza di presentazione della domanda di rinnovo, i Confidi Minori non potranno concedere le Erogazioni di cui all'articolo 2 e l'annotazione nell'Elenco decadrà al 31 dicembre.
6. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 3 per il rinnovo dell'autorizzazione le domande tardive saranno comunque considerate ricevibili da parte dell'Organismo, tuttavia il Confidi Minore non potrà continuare ad effettuare le Erogazioni sino all'annotazione del provvedimento di rinnovo.

ARTICOLO 7 – REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Ove l'Organismo, in assenza della comunicazione di cui all'articolo 9, comma 2, da parte

dei Confidi Minori, accerti, il venire meno dei requisiti di cui all'articolo 6 del Decreto MIMIT in capo ai Confidi Minori, ovvero, rilevi gravi irregolarità di gestione da parte del Confido Minore, né da comunicazione al Ministero, e procede alla revoca dell'autorizzazione.

2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, i Confidi Minori non potranno presentare una nuova istanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Decreto MIMIT per i 12 mesi successivi alla data della cancellazione.

ARTICOLO 8 – CAUSE DI REVOCA DELLE RISORSE ASSEGNATE IN GESTIONE

1. Le risorse assegnate ai Confidi Minori in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge n.147 del 2013 possono essere revocate, in misura totale o parziale, proporzionalmente alla natura e all'entità dell'inadempimento accertato, qualora i Confidi Minori:
 - a) abbiano violato gli obblighi in materia monitoraggio previsti dall'articolo 4 del Decreto MIMIT;
 - b) si sia reso gravemente inadempiente in relazione agli obblighi previsti dal Decreto MIMIT.
2. I Confidi Minori che abbiano rilasciato finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto MIMIT, con modalità non conformi alle disposizioni previste dal citato decreto, devono provvedere, entro 30 (trenta) giorni dalla data della contestazione del Ministero, a reintegrare le risorse in gestione di un ammontare pari alla quota del finanziamento concesso a valere sulle risorse di cui a dell'articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013 e non ancora rimborsato.

ARTICOLO 9 – DISPOSIZIONI FINALI

1. A far data dall'annotazione nell'Elenco, i Confidi Minori sono obbligati al rispetto delle prescrizioni indicate negli articoli 4 ed 8 del Decreto MIMIT in merito al monitoraggio ed alle comunicazioni all'Organismo ed al Ministero sul venir meno dei requisiti di cui all'articolo 6 del Decreto MIMIT per lo svolgimento delle operazioni di erogazione del credito.
2. In particolare, l'organo di gestione del Confido Minori autorizzati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o, in mancanza, l'organo di controllo, al venir meno dei requisiti di cui al Decreto MIMIT, deve, entro 45 giorni, darne immediata comunicazione al Ministero e all'Organismo.



In tali casi l'Organismo provvede alla revoca dell'autorizzazione e alla conseguente cancellazione delle annotazioni di cui all'art. 7, comma 2, del Decreto MIMIT nell'Elenco.